



Bruxelles, 21.12.2021  
COM(2021) 830 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**Modello di accordo di lavoro di cui al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624**

## 1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio<sup>1</sup>, che ha istituito (con il nome di "Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea") l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito, l'"Agenzia"), comunemente nota come Frontex, ha stabilito che l'Agenzia *"può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni [in esso] contemplate [...] nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato"*<sup>2</sup>. La medesima disposizione è contenuta nel regolamento (UE) 2016/1624<sup>3</sup>, che nel 2016 ha sostituito il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, prevedendo però che gli accordi siano conclusi *"conformemente alla normativa e alle politiche dell'Unione"*<sup>4</sup>. Attualmente sono in vigore 18 accordi di lavoro con autorità di paesi terzi preposte alla gestione delle frontiere<sup>5</sup>, tutti redatti nel quadro del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, tranne due<sup>6</sup>.

## 2. COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI PAESI TERZI

Nel 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/1896<sup>7</sup>, comunemente noto come regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea (di seguito, il "regolamento"). A norma del regolamento, l'"Agenzia può, nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni [in esso] contemplate"<sup>8</sup>. Nel cooperare con le autorità di paesi terzi, l'Agenzia deve agire nell'ambito della politica dell'Unione in materia di azione esterna, con il supporto delle delegazioni dell'Unione e, se del caso, delle missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e di concerto con esse<sup>9</sup>. Il regolamento prevede che l'Agenzia agisca nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con le autorità dei paesi terzi su questioni connesse

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

<sup>2</sup> Articolo 14 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

<sup>4</sup> Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1624.

<sup>5</sup> Servizio della guardia di frontiera del Servizio federale di sicurezza della Federazione russa, servizio nazionale delle guardie di frontiera dell'Ucraina, servizio della guardia di frontiera della Moldova, ministero degli Affari interni della Georgia, ministero dell'Interno della Serbia, ministero dell'Interno dell'Albania, ministero della Sicurezza della Bosnia-Erzegovina, dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, direzione della polizia del Montenegro, Comitato per i confini di Stato della Bielorussia, Agenzia dei servizi di frontiera del Canada, polizia nazionale di Capo Verde, servizio immigrazione della Nigeria, Consiglio di sicurezza nazionale dell'Armenia, ministero degli Affari esteri della Turchia, servizio nazionale di frontiera dell'Azerbaijan, ministero degli Affari interni del Kosovo, ministero degli Affari interni della Macedonia del Nord.

<sup>6</sup> Ministero degli Affari interni della Georgia e ministero dell'Interno dell'Albania.

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (PE/33/2019/REV/1) (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

<sup>8</sup> Articolo 73, paragrafo 1.

<sup>9</sup> Articolo 73, paragrafo 2.

"alla gestione della cooperazione operativa"<sup>10</sup>. L'accordo di lavoro deve precisare la portata, la natura e la finalità della cooperazione<sup>11</sup>.

Prima di poter avviare negoziati formali su un accordo di lavoro, l'Agenzia deve ottenere l'approvazione della Commissione. Affinché un accordo di lavoro possa essere concluso ne occorre l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Le proposte di decisione del consiglio di amministrazione relative ad accordi di lavoro con paesi terzi richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentano lo Stato membro confinante con tale paese terzo<sup>12</sup>. Infine, l'Agenzia deve preliminarmente fornire al Parlamento europeo "informazioni dettagliate riguardo alle parti dell'accordo di lavoro e al contenuto previsto" ed è tenuta a rendere pubblici gli accordi di lavoro di propria iniziativa<sup>13</sup>.

### 3. MODELLO DI ACCORDO DI LAVORO

Il regolamento invita la Commissione ad elaborare un modello di accordo di lavoro previa consultazione dell'Agenzia, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del Garante europeo della protezione dei dati e di qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia pertinente dell'Unione<sup>14</sup>. Tale modello deve includere disposizioni relative ai diritti fondamentali e alle garanzie di protezione dei dati<sup>15</sup>.

Il modello contiene di conseguenza le seguenti disposizioni specifiche:

- l'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione dell'accordo di lavoro, nel quale rientra lo sviluppo graduale di una cooperazione operativa in vista di un partenariato operativo sostenibile nel settore della gestione integrata delle frontiere;
- l'articolo 2 descrive le finalità dell'accordo di lavoro, vale a dire promuovere un'attuazione efficace della gestione integrata delle frontiere, proteggere le frontiere esterne e facilitare l'attuazione dei rimpatri;
- l'articolo 3 illustra la vasta gamma di possibili modalità di cooperazione operativa tra le parti;
- l'articolo 4 mira a garantire il pieno e permanente rispetto dei diritti fondamentali in relazione all'applicazione dell'accordo di lavoro e affida al responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia e agli osservatori dei diritti fondamentali il compito di assicurare tale rispetto;
- l'articolo 5 consente alle parti di scambiarsi, condividere o divulgare informazioni nell'ambito della struttura di Eurosur alle condizioni da stabilire in un allegato dell'accordo;
- l'articolo 6 disciplina lo scambio di informazioni sensibili non classificate e vieta lo scambio di informazioni classificate senza che sia stato concluso un accordo amministrativo separato tra l'Agenzia e il paese terzo;

---

<sup>10</sup> Articolo 73, paragrafo 4.

<sup>11</sup> Articolo 73, paragrafo 4.

<sup>12</sup> Articolo 100, paragrafo 3.

<sup>13</sup> Rispettivamente, articolo 76, paragrafo 4, e articolo 114, paragrafo 2.

<sup>14</sup> Articolo 76, paragrafo 2.

<sup>15</sup> Articolo 76, paragrafo 2.

- l'articolo 7 contiene disposizioni sulla trasmissione ulteriore e sull'adeguata riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito del presente accordo;
- l'articolo 8 elenca le norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali;
- l'articolo 9 impone al paese terzo di informare proattivamente gli organi pertinenti dell'Unione qualora esso venga a conoscenza di accuse di frode, di corruzione o di altre attività illegali che possano ledere gli interessi dell'Unione europea;
- l'articolo 10 consente alle parti di concordare piani di cooperazione e di designare coordinatori per l'attuazione dell'accordo di lavoro;
- l'articolo 11 precisa che il finanziamento della partecipazione delle autorità del paese terzo ad attività organizzate o coordinate dall'Agenzia deve essere oggetto di un accordo distinto;
- l'articolo 12 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie inerenti all'interpretazione dell'accordo;
- l'articolo 13 sottolinea che un accordo di lavoro non costituisce uno strumento giuridicamente vincolante;
- l'articolo 14 descrive la procedura di applicazione, modifica e sospensione dell'accordo.

#### **4. CONCLUSIONI**

Il fatto che il regolamento imponga all'Agenzia di cooperare con i paesi terzi ai fini della gestione europea integrata delle frontiere e della politica in materia di migrazione sottolinea l'importanza di tale cooperazione nel consentire all'Agenzia di adempiere ai suoi compiti, rafforzare la sicurezza delle frontiere dell'Unione e promuovere le norme in materia di gestione europea integrata delle frontiere. Il modello di accordo di lavoro istituisce un quadro di cooperazione tra l'Agenzia e le autorità pertinenti dei paesi terzi preposte alla gestione delle frontiere. Per quanto sia opportuno che l'Agenzia utilizzi tale modello come punto di partenza nei negoziati per la conclusione dei vari accordi di lavoro con i paesi terzi, i testi finali di detti accordi varieranno necessariamente in funzione della diversa realtà di ciascun partner negoziale e dei diversi obiettivi dell'Unione in relazione ad esso. L'Agenzia dovrebbe nondimeno adoperarsi per preservare gli elementi essenziali del modello di accordo di lavoro durante tali negoziati.